

# DELIBERAZIONE 18 NOVEMBRE 2025 494/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER L'ANNO 2023

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1362<sup>a</sup> riunione del 18 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

#### VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 741/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2022/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63181, dell'1 dicembre 2022;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 3 aprile 2024, prot. Autorità 24896, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, dell'1 agosto 2025, prot. Autorità 54905, di pari data (di seguito: comunicazione A2A).

## **CONSIDERATO CHE:**

• il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06)



- prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 741/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza presentata da A2A Energiefuture, l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale San Filippo del Mela 220kV al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2023.

## **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione A2A, A2A Energiefuture ha presentato istanza di reintegrazione dei costi per l'anno 2023, in relazione all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220kV, A2A Energiefuture è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi benchmark" si intende, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del conguaglio del Corrispettivo e i costi fissi stimati per l'anno 2023 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2023, tra cui l'impianto San Filippo del Mela 220kV; dalla suddetta comunicazione emerge, tra l'altro, che il tasso di indisponibilità del



menzionato impianto relativo all'anno 2023 risulta non superiore rispetto all'indisponibilità media storica.

## RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta A2A
   Energiefuture, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito
   anche: Acconto), con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV,
   precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato
   Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di
   indisponibilità, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di
   contribuzione:
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture, come pari al 70% della differenza tra:
  - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2023 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
  - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2023.

## RITENUTO, INFINE, CHE:

• il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità; l'impianto essenziale San Filippo del Mela 220kV è stato ammesso al regime di reintegrazione con la deliberazione 741/2022/R/eel e, in relazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al citato regime, la deliberazione 111/06 stabilisce che l'Autorità determini gli importi del corrispettivo di reintegrazione e di acconti dello stesso

## **DELIBERA**

- 1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca ad A2A Energiefuture S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2023, il cui importo è indicato nell'*Allegato A*;
- 2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2025;



- 3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'<u>Allegato A</u>, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini